

Art. 43

(Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari)

1. È vietato chiedere denaro in modo invasivo, ovvero con comportamenti insistenti, molesti od offensivi, oppure ostruendo il libero passaggio, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico, nei pressi di incroci stradali, parcheggi dei centri commerciali o nelle aree prospicienti gli esercizi commerciali medesimi, nelle vicinanze dei luoghi di culto, cimiteri, teatri, cinema o impianti sportivi.
2. È vietato chiedere danaro in luoghi chiusi o semichiusi e come tali suscettibili di ingenerare uno stato di ansia e di pressione nel soggetto destinatario di richieste.
3. È altresì vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali. L'accattonaggio non è consentito davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, e comunque non deve intralciare l'accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti.
4. È vietato l'esercizio del mestiere di "accompagnatore di carrelli della spesa", in quanto nell'esercizio di tale attività, causino reiterati disturbi ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici, spesso degenerando in veri e propri reati previsti dal codice penale;
5. È vietato rovistare o prelevare indumenti ovvero oggetti dai contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie;
6. È vietato svolgere l'attività di lavavetri o altre attività similari in corrispondenza degli impianti semaforici o degli incroci stradali.
7. È vietato effettuare la vendita di materiale di consumo alle auto in transito o in temporanea sosta negli incroci stradali.
8. Nel caso in cui la pratica di accattonaggio o di lavaggio vetri venga perpetrata in maniera molesta ai danni di donne in evidente stato di gravidanza, sole o accompagnate da minori, di soggetti disabili, di minori non accompagnati da adulti, si applica la sanzione massima prevista dalle normative vigenti.